



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

- SEZIONE PENALE -

Il Tribunale, nella seguente composizione:

dott. Pietro Rogato	Presidente
dott. Gabriele Nigro	Giudice
dott. Luca Agostini	Giudice

Sull'istanza presentata il 18 dicembre 2013 dall'avvocato Francesco Paolo Sisto, difensore di Luigi Giuseppe Villani, avente ad oggetto la revoca della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bologna, applicata a Luigi Giuseppe Villani, nato il 2 maggio 1955 a Lanus Este (Repubblica Argentina), dal Tribunale di Parma con ordinanza emessa il 3 giugno 2013 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con l'istanza indicata in premessa il difensore dell'imputato Luigi Giuseppe Villani adduce varie circostanze tali da escludere che attualmente sussista un concreto pericolo di recidiva; in particolare:

- le condotte contestate al Villani risalgono agli anni 2010 e 2011, e cioè a un periodo ormai datato, senza che sia stato accertato che l'imputato abbia nel frattempo proseguito nella condotta illecita ascrittagli o posto in essere ulteriori attività criminose;
- il periodo trascorso dall'applicazione al Villani della misura cautelare di cui all'articolo 283 del codice di procedura penale unitamente alle già formalizzate dimissioni dalla carica di Presidente del Gruppo del partito P.D.L. nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, rivestita all'epoca dei reati oggetto di contestazione, varrebbe a impedire la ripresa o la rivitalizzazione dei rapporti con il contesto politico locale;
- va considerata l'avvenuta citazione a giudizio dell'imputato con le forme del rito immediato.

Il 17 dicembre 2013 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla revoca della misura in atto.

§

Tanto premesso, fermo restando che la difesa non hanno prospettato alcuna doglianza circa il quadro indiziario, il Tribunale ritiene che le esigenze cautelari poste a fondamento della misura coercitiva applicata a Luigi Giuseppe Villani siano venute meno.

A

Oltre alle circostanze di fatto sopra sinteticamente riportate va infatti considerata l'efficacia deterrente esplicita dalle misure cautelari (arresti domiciliari e divieto di dimora) cui l'imputato è stato ininterrottamente sottoposto a far data dal 16 gennaio 2013, tenuto altresì conto del corretto comportamento sempre tenuto dal Villani, rispettoso delle prescrizioni impostegli con le suddette misure.

P.Q.M.

Visto l'art.299 c.p.p.


REVOCA

La misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Bologna applicata a Luigi Giuseppe Villani -nato il 2 maggio 1955 a Lanus Este (Repubblica Argentina) -dal Tribunale di Parma con ordinanza emessa il 3 giugno 2013.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di competenza.

Parma 19 dicembre 2013

Il Presidente
Dott. Pietro Rogato



depositato 20-12-13

per

TRIBUNALE DI PARMA

È copia conforme all'originale

Parma 20-12-13

X Il Cancelliere

L'Assistente Giudiziario
Maurizia Pecchini